



Comune di SPIRANO

***Cümü de Spirà***

Provincia di Bergamo • Bèrghem

---

**REGOLAMENTI**

# **Regolamento per il funzionamento del mercato settimanale e delle altre forme di commercio su aree pubbliche**

---

**AREA POLIZIA LOCALE E COMMERCIO**

Approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 24.07.2013

## **ART. 1**

### **CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

L'esercizio del commercio ambulante dei generi per i quali tale forma di vendita è consentita, è disciplinato, nel territorio del Comune di Spirano, dal D.L.vo 31/3/1998, n. 114, dalla L.R. 02/02/2010, n. 06 e s.m.i., dal presente regolamento.

## **ART. 2**

### **AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**(art. 28 del D.L.vo 114/98)**

Le disposizioni concernenti l'autorizzazione comunale per il commercio su aree pubbliche sono redatte secondo quanto previsto dal D.L.vo 31/3/1998, n. 114, dalla L.R. 02/02/2010, n. 06 e s.m.i., dal presente regolamento.

## **ART. 3**

### **AUTORIZZAZIONE COMUNALE**

Per esercitare quotidianamente (almeno 5 giorni alla settimana) il commercio su aree pubbliche in posteggi dislocati in diverse località del territorio comunale di cui all'art. 28, comma 1, del D.L.vo 114/98 è necessario ottenere la prescritta autorizzazione da rilasciarsi da parte dal Comune.

## **ART. 4**

### **SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi, o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento d'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.L.vo 114/98;

La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio, segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.

La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune di residenza del subentrante.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.

## **ART. 5**

### **CONSISTENZA DELLA RETE COMMERCIALE DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE**

#### **MERCATO SETTIMANALE DI MERCI VARIE**

Attualmente il mercato settimanale è formato da 37 posteggi di cui n. 13 adibiti al settore ALIMENTARE e n. 23 adibiti al settore NON ALIMENTARE oltre a 1 posteggio destinato ai PRODUTTORI AGRICOLI, come indicato nella planimetria allegata.

Destinazione merceologica dei posteggi:

non è possibile adibire posteggi del settore NON ALIMENTARE per la vendita di prodotti ALIMENTARI;

non è possibile adibire posteggi del settore ALIMENTARE per la vendita di prodotti NON ALIMENTARI.

#### POSTEGGI ISOLATI

Non esistono posteggi isolati.

#### POSTEGGI UTILIZZATI QUOTIDIANAMENTE

Attualmente non esistono attività di vendita quotidiana con chioschi od altre attrezzature.

### **ART. 6**

#### **DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO**

Nel giorno di martedì si svolge il mercato settimanale di merci varie.

Nel caso in cui la giornata di svolgimento del mercato coincida con una festività, il mercato avrà luogo nella giornata immediatamente precedente non festiva.

Il Sindaco per particolari esigenze e/o su richiesta degli interessati e sentite le associazioni di categoria, può disporre diversamente da quanto indicato nel comma precedente.

### **ART. 7**

#### **PERSONALE PREPOSTO ALLA DIREZIONE DEL MERCATO**

Alla direzione del mercato è preposto il responsabile del servizio commercio appositamente incaricato dal Sindaco, al quale spetta il compito di curare l'andamento amministrativo, mentre la vigilanza e la direzione tecnica è affidata al personale della Polizia Municipale.

### **ART. 8**

#### **OPERAZIONI DI ACCESSO E SGOMBERO DEL MERCATO**

I titolari di posteggio dovranno accedere al mercato non prima delle ore 7.00. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 8.00 alle ore 12.30.

Lo sgombero dell'area dovrà avvenire entro le ore 14.00.

Le operazioni per l'assegnazione dei posti temporaneamente non occupati dal titolare avranno luogo alle ore 8.30.

Il Sindaco potrà, in occasioni o ricorrenze particolari, modificare gli orari sopra indicati, anche su richiesta delle rappresentanze provinciali di categoria.

### **ART. 9**

#### **DIMENSIONAMENTO DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI VENDITA**

Il fronte espositivo dei posteggi deve essere contenuto nella misura massima di nove metri lineari con una superficie non superiore a mq. 45. Eventuali deroghe alle misure così stabilite, potranno essere concesse dal Sindaco, compatibilmente con la disponibilità dell'area.

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere lasciato uno spazio divisorio di almeno m. 0.50 che dovrà essere sempre lasciato libero da merci ed attrezzature.

L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di m. 2 misurata nella parte più bassa.

#### **ART. 10**

##### **ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AL MERCATO**

Nel limite delle disponibilità il Comune rilascia la concessione per l'occupazione del posteggio a norma dell'art. 23 della L.R. 02/02/2010, n. 06 e s.m.i..

#### **ART. 11**

##### **CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL POSTEGGIO**

La concessione del posteggio ha validità per 10 anni e può essere rinnovata, previa richiesta dal titolare da inviare al Sindaco, mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.

La mancanza della richiesta di rinnovo si intende rinuncia al posteggio da parte del titolare della concessione.

Il titolare di posteggio può porre in vendita tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione commerciale, fatto salvo il rispetto delle norme igienico -sanitarie.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività con il sistema del "battitore".

#### **ART. 12**

##### **TRASMISSIONE DEL POSTEGGIO**

Nel caso di trasferimento dell'azienda relativa al posteggio occupato, il subentrante ha diritto che gli venga rilasciata a suo nome la concessione del posteggio con le stesse modalità e condizioni indicate nella concessione di cui era titolare il cedente.

#### **ART. 13**

##### **ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI**

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare entro l'orario stabilito, ovvero di cui si ha notizia di assenza dello stesso, viene assegnato, per il periodo di mancata utilizzazione, agli operatori che ne facciano richiesta verbale al personale della Polizia Municipale incaricato della vigilanza al mercato.

L'assegnazione viene effettuata ai titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 8 comma 1 lett. b del D. L.vo 114/98 che vantano il più alto numero di presenze sul mercato.

Il personale incaricato provvederà a formare apposita graduatoria in base alle presenze effettuate dai singoli operatori.

Qualora non sia possibile documentare il numero delle presenze la graduatoria è formata tenendo conto dell'anzianità di iscrizione al registro delle ditte.

Gli interessati dovranno presentarsi al personale preposto alla vigilanza del mercato, esibendo la propria autorizzazione commerciale, per l'annotazione della presenza per la formazione della graduatoria.

Nel caso vengano presentate, da parte degli operatori aventi parità di requisiti, richieste superiori al numero di posteggi disponibili, si procederà all'assegnazione dei posteggi mediante sorteggio.

I concessionari di posteggio che si presenteranno al mercato dopo l'orario stabilito, potranno essere ammessi se il ritardo non supera i 15 minuti e comunque tre volte nel corso dell'anno.

#### **ART. 14**

##### **SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

In caso di violazioni di particolari gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore ai venti giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Il Sindaco revoca l'autorizzazione:

- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- per il mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di necessità non superiore a tre mesi;
- nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo;
- in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro 1 anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

#### **ART. 15**

##### **CAMBIO DI POSTEGGIO**

I titolari di posteggio, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare domanda al Sindaco, mediante lettera raccomandata, intesa ad ottenere il trasferimento in uno dei posteggi che si rendessero eventualmente disponibili.

La domanda verrà accolta solo se alla data di presentazione della stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di nuova autorizzazione che riguardi il posteggio.

#### **ART. 16**

##### **PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO**

I titolari di posteggio non devono gettare sul suolo rifiuti o residui di qualsiasi genere inerenti la propria attività.

Alla chiusura del mercato, il posteggio occupato ed i tratti di passaggio antistanti e retrostanti dovranno essere lasciati puliti, i rifiuti ed i contenitori usati per confezionare le merci (cassette, cartoni etc.) dovranno essere raccolti in sacchi per le immondizie e riposti negli appositi contenitori collocati, a cura del Comune, nelle vicinanze del mercato.

#### **ART. 17**

##### **TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Il concessionario del posteggio dovrà corrispondere, per l'uso del posteggio, la tassa di occupazione suolo pubblico determinata dal Regolamento comunale, in base alle disposizioni del D. L.vo 15/11/1993, n. 507 come modificato dal D.L.vo 28/12/1993, n. 566. Dovrà pure essere corrisposta la tassa di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani nella misura e con le modalità stabilite dal Comune nello specifico Regolamento.

Il mancato pagamento entro i termini previsti comporta la sospensione dell'autorizzazione all'utilizzo del posteggio fino all'avvenuta regolarizzazione, fatte salve le sanzioni previste.

## **ART. 18**

### **MERCI IN VENDITA – CARTELLINI PREZZO**

Il commerciante ambulante non può in nessun caso rifiutare la vendita della quantità e della qualità richiesta della merce esposta al pubblico. A tal fine è tenuto ad applicare i cartellini indicatori dei prezzi su tutti i generi per i quali tale obbligo è previsto dalla Legge.

## **ART. 19**

### **PARTICOLARI DIVIETI PER I CONCESSIONARI DI POSTEGGIO**

Oltre a quanto stabilito dal D.L.vo 31/3/1998, n. 114 e dalla L.R. 02/02/2010 n. 6 e s.m.i. ai titolari dei posteggi del mercato è fatto divieto di:

vendere generi infiammabili;

detenere materie che siano causa di cattive e/o nocive esalazioni;

sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli o altri mezzi di trasporto che non servano da banco o da sostegno delle merci, che non trovino sistemazione nel posteggio assegnato;

allacciarsi agli impianti esistenti di energia elettrica o installare prese d'acqua senza la preventiva autorizzazione del Comune o di altre autorità competenti;

danneggiare in qualsiasi modo il suolo, aiuole, piantagioni, segnaletica stradale, o qualsiasi altra attrezzatura o pertinenza stradale;

praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'autorità comunale, salvo le iscrizioni riguardanti il prezzo di vendita delle merci;

collocare tende, assiti od altra opera fissa – mobile oppure merci in modo da danneggiare o intralciare l'attività di vendita e i passaggi destinati al pubblico;

accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per la pubblica incolumità;

lasciare animali liberi;

usare bilance a stadera o rette a mano e/o strumenti di pesatura non conformi alle vigenti disposizioni di legge;

usare altoparlanti o altri strumenti acustici per attirare gli acquirenti, salvo che per consentire l'ascolto di dischi o musicassette ai clienti e comunque a volume moderato;

esporre merci sui banchi ad un'altezza inferiore a m. 1.00 dal suolo, salvo che per i generi di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta e arredamenti. Quanto ai prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, l'esposizione non può essere ad una altezza inferiore a 0.50 m. dal suolo.

## **ART. 20**

### **FIERE, SAGRE O MERCATI IN OCCASIONE DI FESTIVITA' LOCALI**

#### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

La domanda intesa ad ottenere la concessione dei posteggi in fiere, sagre o mercati in occasione di festività locali, va redatta in competente carta legale e deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione e deve contenere:

- generalità o ragione sociale;
- nazionalità;
- codice fiscale;
- indirizzo o sede legale;
- numero e data iscrizione al registro ditte;
- Camera di Commercio presso la quale è stata ottenuta l'iscrizione al R.E.C., indicando numero e data d'iscrizione;

- il genere di prodotti che si intendono porre in vendita;
- le dimensioni del posteggio;
- indicazione delle presenze nelle precedenti manifestazioni.

Il responsabile del servizio competente, provvede a respingere eventuali domande mancanti dei contenuti richiesti.

#### **ART. 21**

##### **DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

Nell'assegnazione dei posteggi sono osservati nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro imprese;
- d) ulteriori criteri suppletivi stabiliti dal Comune in subordine a quelli sopra indicati.

A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico o di consegna della domanda all'ufficio protocollo.

#### **ART. 22**

##### **NORME E DIRETTIVE PER L'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE**

L'attività commerciale in forma itinerante può essere svolta su qualsiasi area.

L'operatore non può sostare nello stesso punto per più di un'ora e la sosta successiva deve essere effettuata in un posto che disti almeno cinquecento metri dal punto precedente.

Le soste dovranno essere effettuate osservando i divieti e limitazioni previsti dal codice della strada.

Durante la sosta non è consentito collocare merci o altre cose sul suolo.

Il Sindaco, con propria ordinanza, stabilisce le zone in cui l'attività di vendita è vietata per motivi di polizia stradale, di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Agli operatori che svolgono l'attività in forma itinerante non saranno consentite deroghe oltre ai limiti di cui ai commi precedenti.

#### **ART. 23**

##### **ORARI E GIORNATE DI ATTIVITA'**

###### **ORARIO GIORNALIERO**

L'attività di vendita è consentita senza limiti e prescrizioni degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, così come novellato dal Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.15 luglio 2011, n. 111.



